

REGOLAMENTO
SOSTEGNO AL REDDITO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE PUGLIESI
IN CASO DI
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI AZIENDALE/OCCUPAZIONALE

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese), interviene con una integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che scelgano di attuare forme di riduzione dell'orario di lavoro in forza di crisi aziendale/occupazionale dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
 - Crisi di mercati, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;
 - Mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
 - Mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
 - Contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
 - Sospensione o contrazione dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
 - Eventi improvvisi e imprevisi quali: incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte. (evento forza maggiore);
 - Ritardi pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la Pubblica Amministrazione.
2. L'accesso alla prestazione è concesso unicamente alle imprese che risultino in regola con i versamenti all'Ente per un periodo non inferiore a mesi 12 continuativi e precedenti la richiesta della prestazione.

Art. 2 - Ammontare

1. L'EBAP interviene con una integrazione salariale del reddito dei lavoratori interessati alla riduzione per un importo orario pari a € 5,60 per un massimo di 120 ore nell'arco del biennio mobile per ogni singolo dipendente, in forza di riduzioni di norma non superiori a 4 ore giornaliere rispetto all'orario normale praticato dall'impresa in relazione al CCNL di riferimento.

Art. 3 - Procedure

1. Per accedere alla prestazione, le imprese di cui all'art.1 devono, a pena di nullità della richiesta, segnalare l'avvio della procedura di riduzione comunicandolo:
 - alla Unità Gestionale di Bacino (UGB) territorialmente competente;
 - alla Sede Regionale dell'EBAP;
 - alle OO.SS., qualora eventualmente siano presenti in azienda;
 - all'A.D., qualora eventualmente l'impresa vi aderisca o conferisca mandato; con almeno 10gg di anticipo rispetto alla data di inizio riduzione prevista.
2. La comunicazione deve contenere:
 - i dati anagrafici dell'azienda;
 - i motivi della richiesta della riduzione;
 - il numero di dipendenti interessati;

- la durata prevista del periodo di riduzione, la durata giornaliera e la relativa data di inizio.
3. Qualora vi siano delle OO.SS. presenti in azienda, l'accordo potrà essere sottoscritto in sede aziendale.
In tal caso, sarà l'impresa stessa a convocare le Parti Sindacali presenti in azienda e l'A.D. a cui aderisce o conferisce mandato, indicando una data utile per la stipulazione dell'accordo.
Resta fermo che, qualora l'impresa non aderisca ad alcuna A.D., dovrà convocare tutte le AA.DD. così come rappresentate all'interno dell'UGB di riferimento.
 4. Qualora non vi siano OO.SS. presenti in azienda, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, sarà l'UGB a convocare l'impresa e tutte le Parti necessarie, indicando una data utile per la stipulazione dell'accordo di riduzione.
In particolare, l'UGB provvederà a convocare l'A.D. a cui l'impresa aderisce e tutte le OO.SS. come rappresentate al proprio interno.
Qualora l'impresa non aderisca ad alcuna AA.DD., l'UGB provvederà a convocare altresì tutte le AA.DD. come rappresentate al proprio interno.
 5. In ogni caso, sia che sia stata attivata la procedura aziendale sia che sia stata attivata quella tramite UGB, a pena di irricevibilità, l'accordo essere sottoscritto almeno da una O.S. e da una A.D. così come rappresentate all'interno dell'UGB. Ogni qual volta non si verifichi tale condizione, la pratica dovrà essere prontamente rimessa all'EBAP che, esperiti i dovuti approfondimenti, interverrà in via surrogatoria.
 6. Allo stesso modo, qualora entro 10 giorni dall'invio della comunicazione, l'UGB territorialmente competente non abbia provveduto alla convocazione di cui al comma 3, l'impresa è tenuta a segnalarlo all'EBAP all'indirizzo ebapuglia@ebapuglia.it affinché l'EBAP intervenga in via surrogatoria.
 7. L'accordo deve essere redatto compilando l'apposita modulistica (RID 2015) scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso le sedi delle Unità gestionali di Bacino o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP. All'interno dell'accordo si prega inserire unicamente IBAN riferito a conti correnti o carte prepagate avendo cura di controllare la correttezza del codice inserito.
 8. L'accordo va sottoscritto da tutti i lavoratori interessati e deve essere redatto almeno in duplice copia ed in originale di cui una inviata entro i tre giorni dalla sottoscrizione, a cura dell'impresa, presso: EBAP Puglia - Via Re David n.12 - 70125 BARI o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica ebapuglia@ebapuglia.it.
 9. L'impresa si impegna altresì a comunicare all'EBAP, mensilmente e su apposita modulistica in allegato (mod. RID MENS 2015), entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo l'effettiva riduzione:
- i dati relativi ai lavoratori.

Art. 4 - Documentazione

1. L'accordo dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:
 - Scheda di adesione EBAP;
 - Copia dei modelli F24 attestanti il regolare versamento ai fondi gestiti dall'EBAP con il codice tributo EBNA almeno dei 3 mesi precedenti la richiesta;
 - Comunicazione di cui all'art.3.1. .

2. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ove l'azienda non provveda ad integrarla entro 30gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP.

Art. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà ad attivarsi per l'erogazione del contributo.
2. Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio l'accordo risulti non conforme al regolamento, l'EBAP invierà immediata comunicazione opportunamente motivata all'azienda interessata.
3. L'EBAP erogherà le provvidenze direttamente sui conti correnti o carte prepagate dei lavoratori, secondo i codici IBAN indicati all'interno dell'accordo, al netto delle trattenute fiscali.
4. Le quote a carico dell'EBAP, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dall'art.9 bis, legge n. 166 del 1° giugno 1991.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. La presente prestazione non è cumulabile, nel corso dell'anno solare, con ulteriori prestazioni di sostegno al reddito erogate dall'EBAP.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'EBAP delibererà sulle risorse da destinare alla presente prestazione.
3. Nel caso in cui tali risorse annualmente stabilite dal C.d.A. non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande.

Le imprese eventualmente escluse saranno prontamente informate.

Il presente regolamento è valido fino al 31 dicembre 2015.